

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE PER AGEVOLARE IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO UE N. 995/2010 (EUTR)

Valerio Motta Fre¹, Corrado Cremonini², Francesco Negro²
Graziella Testaceni³, Roberto Zanuttini²

¹Regione Piemonte, Settore Foreste, Torino

²DISAFA, Università degli Studi di Torino, Grugliasco; francesco.negro@unito.it

³CSI Piemonte, Direzione Servizi digitali - Formazione, Torino

Il Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR - *European Timber Regulation*) è entrato in vigore il 3 marzo 2013 ed è stato adottato per contrastare l'immissione all'interno del mercato europeo di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale. Le ricadute per le imprese forestali che rivestono il ruolo di Operatore sono rilevanti in quanto le stesse sono tenute ad adottare uno specifico Sistema di Dovuta Diligenza (SDD). Il Settore Foreste della Regione Piemonte ha promosso una serie di iniziative per agevolare il recepimento delle disposizioni dell'EUTR da parte delle imprese forestali locali. Nello specifico sono state adottate indicazioni operative rivolte alle imprese locali, elaborando nel contempo un modello di SDD calato sulla realtà territoriale di riferimento. Parallelamente è stata avviata un'attività di formazione e di condivisione della conoscenza sul Regolamento UE n. 995/2010, rivolta agli operatori locali. In particolare, attraverso il portale di e-learning forestale ELFo è stato predisposto uno specifico corso *on-line*. Le iniziative attivate comprendono inoltre la realizzazione di una guida sull'EUTR e le sue ricadute sulle imprese locali, del relativo *e-book* e di un'applicazione disponibile su supporto web e mobile; quest'ultima permette di verificare gli elementi necessari ad una valutazione del rischio speditiva. Il contributo presenta l'insieme delle attività svolte a supporto delle imprese forestali locali, evidenziando in particolare come il modello di SDD sia stato configurato sulla base delle specificità esistenti nell'ambito regionale di applicazione. Nel complesso l'esperienza esposta è trasferibile ad altre Regioni previo adattamento alle relative norme forestali e alle loro peculiarità.

Parole chiave: EUTR, Sistema di Dovuta Diligenza, formazione a distanza.

Keywords: European Timber Regulation, Due Diligence System, e-learning.

<http://dx.doi.org/10.4129/2cis-vm-att>

1. Introduzione

Il Regolamento UE n. 995/2010, noto anche come EUTR - *European Timber Regulation*, è entrato in vigore il 3 marzo 2013 ed è stato adottato per contrastare l'immissione all'interno del mercato europeo di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale. Il concetto di illegalità riguarda il legno e i prodotti da esso derivati alla raccolta, trasportati, acquistati e venduti in violazione delle leggi nazionali o internazionali applicabili nel caso specifico, come ad esempio norme forestali, fiscali e commerciali.

Il Timber Regulation interessa la maggior parte dei prodotti a base di legno commercializzati all'interno dell'Unione Europea, con l'esclusione di poche tipologie quali, ad esempio, il legno riciclato e il bambù. In sintesi, il Regolamento UE n. 995/2010 distingue due macro-categorie di soggetti:

- Operatore: persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo.

- Commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.

Mentre per i Commercianti il Regolamento ha un impatto limitato, in quanto richiede sostanzialmente di conservare le informazioni che permettono di garantire la tracciabilità del materiale commercializzato, la maggior parte delle prescrizioni riguardano gli Operatori.

In particolare, essi devono implementare un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) che permetta di valutare il rischio di immettere sul mercato europeo legno e prodotti derivati di provenienza illegale.

Ai sensi del regolamento, il Sistema di Dovuta Diligenza deve essere strutturato in tre fasi:

- Accesso alle informazioni: l'Operatore deve adottare misure e procedure che consentano di reperire le informazioni riguardanti l'approvvigionamento di legno e prodotti derivati immessi sul mercato. A titolo di esempio, le informazioni richieste comprendono: descrizione del legno e prodotti derivati, inclusa la denominazione commerciale, il tipo di prodotto, la specie legnosa

e, ove possibile, la sua denominazione scientifica; il Paese di raccolta e, se del caso, la regione sub-nazionale e la concessione di taglio; la quantità (volume, peso o numero di unità) di materiale immesso sul mercato; il nominativo del fornitore ed eventualmente dei clienti.

- Valutazione del rischio: in base alle informazioni raccolte nel corso della fase precedente e di quelle disponibili pubblicamente, l'Operatore deve attuare una procedura di valutazione del rischio di immettere sul mercato europeo legno e prodotti derivati di origine illegale. Oltre a quelli già elencati, tale valutazione deve prendere in considerazione altri criteri, quali ad esempio la prevalenza di pratiche illegali nel Paese di provenienza del legno, la presenza di sanzioni imposte dall'UE come gli embarghi sulle importazioni di legno, la complessità della catena di approvvigionamento. L'Operatore deve eseguire la suddetta valutazione, per quanto possibile, prima che il legno o i prodotti derivati siano immessi sul mercato dell'Unione Europea e deve essere in grado di dimostrare di aver effettuato la procedura in modo sistematico, obiettivo, trasparente e ripetibile. Nel caso in cui tramite la procedura di valutazione si sia determinato un rischio trascurabile, il legno o i prodotti derivati possono essere immessi sul mercato, altrimenti è necessario attuare azioni di mitigazione del rischio.

- Mitigazione del rischio: le procedure di riduzione del rischio riguardano un insieme di misure e procedimenti volti a minimizzarlo efficacemente, che possono consistere nell'acquisizione di informazioni supplementari, nel ricorso a visite ispettive, nella verifica in loco o nella scelta di fornitori o prodotti alternativi. È da considerare che in alcuni casi l'unica opzione praticabile può consistere nell'individuare una fonte alternativa per l'approvvigionamento di un determinato prodotto, poiché non si è in grado di reperire un adeguato livello di informazioni e di conseguenza non è possibile applicare la Dovuta Diligenza necessaria. Nel complesso, dunque, l'Operatore deve stabilire se è ragionevolmente possibile predisporre azioni di mitigazione o se non sia più conveniente cambiare fornitore.

Nel rispetto della struttura sopra descritta, l'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza può variare da un'impresa all'altra. Ad esempio, le imprese dotate di un sistema di gestione certificato, come quelli previsti dagli standard UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 14001, possono integrare in esso il SDD, formalizzando molti processi decisionali. Tuttavia le imprese di dimensioni inferiori e meno strutturate potrebbero essere nella condizione di dover adottare per la prima volta tecniche di gestione del rischio.

Indipendentemente dalle loro dimensioni e dalle esperienze pregresse, le imprese possono scegliere di attivare in proprio il SDD o di ricorrere al supporto di un soggetto esterno. Al riguardo, il Regolamento UE n. 995/2010 stabilisce le regole per i soggetti, denominati Organismi di Controllo (o Monitoraggio) che intendono sviluppare e fornire ad altri un SDD.

Il ricorso a tali servizi può comportare un costo ed è da precisare che la responsabilità di conformità ai requisiti del Regolamento UE n. 995/2010 rimane comunque in capo all'Operatore. Il Regolamento prevede che gli Stati predispongano specifici controlli sulla base di un'analisi

del rischio del comparto e definiscano sanzioni di natura amministrativa o penale, in funzione della gravità delle inosservanze commesse. In ambito nazionale l'Autorità Competente è rappresentata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) che si avvale del Corpo Forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli previsti dai citati Regolamenti comunitari.

La Legge delega al Governo n. 96 del 6 agosto 2013 ha previsto, per le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 2173/2005 e n. 995/2010, sanzioni amministrative fino ad un massimo di 1 000 000 € proporzionali al valore commerciale della merce illegalmente importata o, se superiore, a quello dichiarato e, nel caso di violazioni di natura penale, la sanzione amministrativa o l'arresto fino a tre anni.

A supporto del Regolamento UE n. 995/2010 è stato emanato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, sulle modalità di applicazione relative al Sistema di Dovuta Diligenza e sulla frequenza e natura delle verifiche sugli Organismi di Controllo; la Commissione Europea ha inoltre pubblicato alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione del Regolamento EUTR, reperibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_it.htm.

In tale contesto, la Regione Piemonte ha intrapreso una serie di iniziative per supportare le imprese forestali regionali nell'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza. L'azione ha interessato tre differenti ambiti: l'adeguamento del sistema informativo "PRIMPA", la pubblicazione del volume "Indicazioni agli operatori forestali per l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010" e l'attivazione di differenti azioni di informazione e formazione.

2. Adeguamento del sistema informativo "PRIMPA"

Il servizio informativo PRIMPA, acronimo di Privati - Imprese - Pubblica Amministrazione, è nato per mettere in contatto i cittadini (o le aziende) che devono richiedere autorizzazioni o semplicemente comunicare alla Regione Piemonte l'inizio di un'attività o intervento in campo ambientale e selvicolturale. Il servizio è stato recentemente aggiornato ai fini del Regolamento UE n. 995/2010, in particolare per quanto riguarda la fase di raccolta delle informazioni.

3. Volume "Indicazioni agli operatori forestali"

Il volume (AA.VV., 2013), disponibile in formato cartaceo e digitale (in .pdf o come *ebook*), è stato elaborato nell'ambito di un tavolo di lavoro cui hanno partecipato diversi soggetti:

- Regione Piemonte – Direzione Generale Agricoltura - Struttura Sviluppo e Gestione Forestale;
- Regione Lombardia – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste;
- Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);
- Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia.

Il documento (Fig. 1) è indirizzato prioritariamente agli Operatori delle Regioni Piemonte e Lombardia che immettono per primi nel mercato europeo legno di provenienza locale e derivante da popolamenti arborei soggetti al rispetto della relativa legislazione forestale (boschi) o meno (arboricoltura da legno). Il volume analizza infatti le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 nel contesto della legislazione forestale vigente nelle due Regioni coinvolte. Al riguardo, l'impostazione delle Leggi forestali regionali e dei relativi Regolamenti, con le richieste di informazioni di dettaglio sull'attività di raccolta (tagli e prelievi), favorisce il soddisfacimento di numerosi requisiti previsti dal Regolamento UE n. 995/2010; tuttavia, sebbene specificamente elaborato in base alle realtà delle due Regioni citate, il testo può risultare un utile strumento in situazioni analoghe presenti a livello nazionale. In particolare il testo si focalizza sulla fase di accesso alle informazioni necessarie per eseguire la valutazione del rischio di immettere sul mercato legno e prodotti derivati di origine illegale. La procedura di valutazione dovrà in ogni caso essere effettuata sotto la piena responsabilità dell'Operatore. Nel complesso, il documento si propone di fornire un supporto alle imprese forestali per:

- inquadrare il Regolamento UE n. 995/2010;
- stabilire se l'impresa rientra tra i soggetti interessati e in quale ruolo (Operatore o Commerciante). Al riguardo il testo riporta alcuni esempi di situazioni in cui il soggetto si configura come Operatore, in particolare per i casi di immissione sul mercato dell'UE di legno e prodotti derivati di provenienza interna all'UE;
- adottare un Sistema di Dovuta Diligenza conforme ai requisiti previsti dal Regolamento EUTR;
- comunicare il risultato dell'applicazione del SDD alle parti interessate;
- condividere buone pratiche, strumenti e schemi di riferimento.

In sintesi, la chiave del successo di un Sistema di Dovuta Diligenza consiste nell'adottare misure per documentare la trasparenza della catena di approvvigionamento e nell'incoraggiare tutti i componenti a comportarsi allo stesso modo.

Con particolare riferimento a una impresa boschiva che opera a livello regionale nel ruolo di Operatore, l'applicazione del SDD richiede la disponibilità della documentazione autorizzativa relativa al taglio, una valutazione del rischio relativa al lotto boschivo oggetto di utilizzazione e una registrazione del materiale legnoso commercializzato coerente con quanto raccolto.

Il citato volume contiene due modelli che possono essere utilizzati dalle imprese boschive per la corretta tenuta dei registri, proposti a titolo dimostrativo con l'intento di minimizzare la produzione di documentazione e limitare l'aggravio di lavoro per gli Operatori della filiera locale. Nello specifico, il modello 1 riguarda il Sistema di Dovuta diligenza e si compone delle seguenti parti: frontespizio del fascicolo relativo al lotto, riportante le informazioni generali del lotto, dell'impresa e della documentazione contenuta

nel fascicolo; foglio 1: accesso alle informazioni; foglio 2: valutazione del rischio; foglio 3: mitigazione del rischio; foglio 4: registro delle partite di vendita.

Con riferimento alle modalità di compilazione si sottolinea come sia buona regola, relativamente alla documentazione autorizzativa relativa al taglio effettuato nella Regione Piemonte, allegare al modello 1 una comunicazione semplice anche nel caso in cui questa non sia richiesta ai sensi del vigente Regolamento forestale (DPGR n. 8/R del 20.9.2011, articolo 4, commi 1 e 2) di applicazione della Legge n. 4/2009 della Regione Piemonte (lotti boschivi di superficie inferiore a 5000 m² o nel caso di interventi che interessino meno di dieci piante di alto fusto).

Il modello 2 è invece un fac-simile di comunicazione che gli Operatori possono inviare ai propri clienti per informarli degli obblighi previsti dal EUTR. In particolare, il modello comunica al destinatario che sono stati assolti gli obblighi previsti dal Regolamento EUTR e che a suo carico, in quanto Cliente e Commerciante, vige l'obbligo di tracciabilità delle vendite ad altri commercianti per la merce fornita.

Infine, il volume offre una panoramica dei meccanismi che svolgono un ruolo importante per la valutazione del rischio, quali gli schemi di certificazione forestale, ad esempio FSC (*Forest Stewardship Council*) o PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) e le licenze di legalità CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) e FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*).

4. Attività di formazione/informazione

Allo scopo di formare ed informare gli Operatori forestali regionali, la Regione Piemonte, in collaborazione con il Dip. DISAFA e il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) del Piemonte, ha attivato un corso online sul tema della Due Diligence. Il corso, che ha da poco concluso il primo ciclo, è stato fruibile tramite la piattaforma EIFO (E-learning Forestale) ed è stato strutturato nelle seguenti parti:

- introduzione: presentazione del Regolamento UE 995/2010 e dello staff; in particolare sono stati realizzati due video contenenti rispettivamente un inquadramento generale del EUTR ed una casistica esemplificativa per fornire un supporto nella distinzione tra le figure di Operatore e Commerciante;
- inquadramento: presentazioni, documenti, buone pratiche, riferimenti normativi, glossario;
- ambiente di discussione: forum per il confronto e FAQ;
- strumenti di supporto: esempi di modelli compilati, procedura di valutazione del rischio tramite web, link utile;
- autovalutazione: test di autovalutazione composto da 12 domande.

Inoltre è stata sviluppata un'applicazione informatica (App) per dispositivi portatili (*smartphone* e *tablet*) contenente una procedura di valutazione del rischio calata sulla realtà del settore a livello regionale, che tuttavia può rappresentare un utile strumento per

Operatori che agiscono in contesti regionali analoghi. L'App, denominata DUE 995 (Fig. 2) e scaricabile gratuitamente presso gli *store* dei sistemi operativi Android e iOS, propone una procedura di valutazione del rischio secondo il Regolamento UE 995/2010; per ogni passaggio della procedura stessa viene fornita inoltre una serie di commenti riguardanti i fattori da prendere in considerazione e le migliori modalità di esecuzione della valutazione stessa. All'utente, sulla base alle informazioni in proprio possesso, è richiesto di rispondere "sì" o "no" alle domande previste dalla *checklist* di valutazione del rischio, fino al raggiungimento dell'esito finale (rischio trascurabile/non trascurabile). Anche in questo caso, tuttavia, la responsabilità della valutazione effettuata rimane in capo all'utente stesso.

L'App DUE995 offre quindi alle imprese forestali uno strumento di supporto per verificare se il SDD attuato sotto la propria responsabilità soddisfa le disposizioni del Regolamento UE 995/2010.

Per incentivarne l'uso da parte degli operatori, è stato scelto di non richiedere nessuna registrazione e di mantenere anonimo il risultato della procedura di autovalutazione.

5. Conclusioni

Il Regolamento UE n. 995/2010, imponendo regole volte a contrastare l'immissione di legno e prodotti derivati di origine illegale all'interno del mercato europeo, permette di incrementare ulteriormente il profilo ecologico e legale dei materiali legnosi. Ciò apre prospettive interessanti per la valorizzazione del legname locale, in quanto di gestione più agevole rispetto a quello impor-

tato da Paesi extra UE, ad esempio per quel che riguarda la fase di accesso alle informazioni.

Per soddisfare i requisiti del Regolamento EUTR le imprese devono adottare misure finalizzate all'applicazione di un Sistema di Dovuta Diligenza per il legno e i prodotti da esso derivati. In ogni caso, agli Operatori forestali che utilizzano legno di provenienza locale non è richiesto di apportare significative modifiche alle consuete modalità operative, quanto piuttosto di organizzarsi per documentare meglio la propria attività.

L'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza conforme ai requisiti del EUTR richiede sicuramente un impegno attivo da parte delle imprese del settore che d'altro canto può rappresentare un punto di forza della filiera legno a livello nazionale e regionale e può fattivamente contribuire a rilanciare i consumi di legname di provenienza locale. La necessità di adottare un adeguato SSD è inoltre rafforzata dalla recente pubblicazione del Decreto Legislativo n. 178/2014, entrato in vigore il 25.12.2014, che stabilisce le sanzioni penali ed amministrative da applicarsi in caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento EUTR.

L'elemento cardine per la realizzazione di un sistema di Dovuta Diligenza è costituito dalla capacità dell'impresa di garantire e dimostrare la tracciabilità della materia prima legnosa. In questo senso, attraverso l'attivazione di iniziative di informazione e formazione, intraprese anche in collaborazione con il Dip. DISAFA dell'Università di Torino, la Regione Piemonte ha inteso fornire agli Operatori regionali gli strumenti più idonei, anche in termini di facilità d'uso e di economicità, a supporto della realizzazione di un SDD conforme ai requisiti previsti dall'EUTR.



Figura 1. Copertina del volume indirizzato agli Operatori forestali del Piemonte.
Figure 1. Cover of the volume addressed at forest Operators of Piemonte.



Figura 2. Icona dell'App DUE995.
Figure 2. App DUE995 icon.

SUMMARY

Support to Piemonte forest enterprises aimed at facilitating the adoption of the Regulation UE n. 995/2010 (EUTR)

The Regulation UE n. 995/2010 (EUTR – European Timber Regulation) entered into force on the 3rd March 2013 and was adopted to contrast the placing on the European market of illegally harvested timber and timber products. The effects for forest enterprises acting as Operator are relevant since they shall adopt a specific Due Diligence System (SDD). The Forest Sector of Piemonte Region promoted a series of initiatives aimed at facilitating the adoption of EUTR dispositions by local forest enterprises. In detail, operative indications for local enterprises have been adopted, elaborating at the same time a SDD model designed for the specific territory. At the same time an activity of training and knowledge sharing on Regulation UE n. 995/2010 was started, addressed at local operators (enterprises, technicians and professionals, public administration officials, CFS). In particular, a specific on-line course was organized through the ELFo e-learning forest portal. Further, activated initiatives include the realization of a guide on EUTR and its effects on local enterprises, the relative e-book and a web and mobile application; this latter enables to verify the elements needed for a rapid

risk assessment. The contribution illustrates the activities performed for supporting the local forest enterprises, underlining in particular how the SDD model has been configured on the basis of the specificity existing at regional level. On the whole the experience can be transferred to other Regions after an adaptation to the relative forest laws and their peculiarities.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 2013 – *Indicazioni agli Operatori forestali per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 "European Timber Regulation (EUTR)"*. Compagnia delle Foreste S.r.l., Arezzo.
- UE 995/2010 – *Regolamento UE n. 995/2010 del 20 ottobre 2010* che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- UE 607/2102 – *Regolamento di esecuzione UE n. 607/2102 del 6 luglio 2012* sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.